



Proposte di modifica del Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013

1. Premessa

In relazione alla *Consultazione mirata delle parti interessate in merito al regolamento «de minimis»*, il presente documento reca ulteriori osservazioni sul Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Nel prosieguo, dopo averne previamente illustrate le motivazioni, si propone di valutare due proposte di modifica al suddetto Regolamento.

2. Proposte di modifica al Regolamento n. 1407/2013

2.1. Introduzione di un limite minimo di valore dell'aiuto escluso dal Regolamento

Le imprese sono frequentemente beneficiarie di aiuti di modesta entità finanziaria, spesso erogati sotto forma di servizi agevolati ovvero di riduzione del costo delle prestazioni.

In Italia, sono beneficiarie di questa tipologia di aiuti soprattutto le micro e piccole imprese: si pensi, per esempio, ai contributi erogati dalle Camere di commercio per la partecipazione a fiere (in particolare quale riduzione del costo degli stand), ovvero per la partecipazione dei dipendenti di dette imprese alla formazione multiaziendale. Senza contare le iniziative organizzate da enti pubblici a beneficio delle imprese (seminari, incontri fra compratori e venditori, ecc.), di cui è incerta la natura di aiuto di Stato. Si tratta di aiuti che spesso non superano qualche centinaio di euro (a volte poche decine).

Le “complicazioni” inerenti le procedure amministrative per l'attribuzione di benefici di ridotta entità finanziaria ha, negli ultimi anni, indotto alcuni enti pubblici – tra i quali le Camere di commercio – a privilegiare la concentrazione delle risorse verso iniziative di maggior rilievo e, quindi, maggiore incidenza dal punto di vista finanziario.

Questa politica, resa necessaria proprio dal mantenimento di un corretto equilibrio del costo/beneficio dell'attività amministrativa ha finito, con tutta evidenza, per danneggiare proprio quei soggetti-impresa più deboli che, al contrario, avrebbero bisogno di un “aiuto” celere e in un ambito (dal punto di vista economico) sicuramente al di fuori delle problematiche concorrenziali, sottese alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Qualora vengano concessi tali aiuti “minori”, la natura e le caratteristiche proprie di tali aiuti comporta che le imprese possano dimenticarsene quando sono chiamate a rilasciare



la dichiarazione “*de minimis*” e, nel quadro delle attività di tenuta del Registro Nazionale degli aiuti di Stato operante in Italia, si impongono ulteriori oneri amministrativi sproporzionati rispetto all’entità degli aiuti.

Tali oneri di *identificazione* di questi aiuti si aggiungono agli altri onerosi adempimenti richiesti dal Regolamento “*de minimis*” quali l’individuazione dell’impresa unica e la verifica del massimale.

Per semplificare le procedure e ridurre l’onere amministrativo (ragione che ha giustificato l’introduzione nel Regolamento di molte altre semplificazioni e forzature ben più significative: a cominciare dalla limitazione del calcolo degli aiuti a quelli concessi da ogni singolo Stato membro), sarebbe opportuno stabilire un importo al di sotto del quale un singolo aiuto non venga preso in considerazione ai fini del calcolo del massimale triennale, a condizione che tale importo non sia la conseguenza del frazionamento di un aiuto di maggiore entità.

Si propone, pertanto, un importo fino a 2.500 euro, limite entro il quale sarebbero esentati dall’applicazione del Regolamento n. 1407/2013.

Sotto il profilo della concorrenza, sono aiuti che certamente non distorcono gli scambi e che sicuramente non influiscono sulla logica del massimale triennale stabilito da detto Regolamento.

Del resto, precedenti in questo senso si possono riscontrare nel settore agricolo, dove si considerano compatibili aiuti per servizi di consulenza fino ad un importo di 1.500 euro per consulenza (artt. 22, 39 e 46 ABER), o premi fino ad un valore di 1.000 euro (art. 24). Sono aiuti esentati dal regolamento n. 702/2014 nella logica dell’irrelevanza e della semplificazione.

Sulla base delle motivazioni da ultimo indicate, la nostra proposta non modificherebbe l’impianto del regolamento, né la logica che lo ispira e non avrebbe controindicazioni di alcun genere. Non rallenterebbe pertanto la prevista proroga del Regolamento vigente.

Proposte di modifica

1) Al terzo considerando del Regolamento n. 1407/2013 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Tuttavia, ai fini del calcolo del massimale non si deve tener conto di aiuti che, singolarmente, non superino l’importo di 2.500 EUR. Tali aiuti non devono essere la conseguenza del frazionamento di aiuti di importo superiore.”

Oppure, in alternativa

1) Dopo il terzo considerando del Regolamento n. 1407/2013, aggiungere il seguente considerando:



“(3-bis) Alcuni aiuti, per il loro ridotto importo, non sono in grado, in se stessi, di incidere sugli scambi, a condizione che non siano il frutto del frazionamento di aiuti di maggiore entità; è pertanto opportuno escludere tali aiuti dal calcolo del massimale triennale quando l’importo non sia superiore a 2.500 EUR.”

2) All’articolo 2, secondo paragrafo, del Regolamento n. 1407/2013, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

“Ai fini del calcolo del suddetto massimale non si tiene conto di aiuti il cui importo non superi i 2.500. EUR di cui sia stata beneficiaria un’impresa che costituisca l’impresa unica.”

2.2. Modalità di valutazione giuridica in relazione al superamento del massimale di aiuto

L’art. 3, par. 7, del Regolamento n. 1407/2013 stabilisce che *“Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento”*.

La norma, in virtù della sua formulazione e della conseguente interpretazione risulta di fatto una sanzione sproporzionata poiché riguarda l’intero importo dell’aiuto e non – come sarebbe più corretto – la parte eccedente il massimale consentito. La tutela delle condizioni di concorrenza – scopo della disciplina degli aiuti di Stato – sarebbe infatti garantita semplicemente dal recupero dell’importo eccedente il massimale.

La formulazione “punitiva” della disposizione è stata stigmatizzata dalla Corte di giustizia che, nell’indicare le conseguenze di un aiuto concesso illegalmente, ha statuito (Sentenza del 14 febbraio 1990, nella causa C-301/87, *Francia/Commissione*, in *Raccolta*, 1990, p. I-307) che la Commissione non può vietare la concessione di aiuti a causa di una irregolarità formale, quando gli aiuti stessi potrebbero rivelarsi compatibili. E se l’aiuto risulterà solo parzialmente incompatibile (ad esempio perché si sono superate le intensità previste o se ad una grande impresa si sono applicate le maggiorazioni riservate alle PMI, o perché sono stati mal calcolati i sovraccosti), il recupero riguarderà solo l’importo eccedente. Ciò perché il recupero non ha lo scopo di sanzionare un comportamento dello Stato, ma solo quello di evitare che un aiuto possa falsare la concorrenza e gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Da quanto detto, nel caso del superamento del massimale “*de minimis*”, è l’aiuto in eccedenza che falsa la concorrenza e gli scambi, non l’intero aiuto che ha portato a tale superamento.

Si propone, pertanto, di modificare la previsione dell’art. 3, par. 7, del Regolamento n. 1407/2013, permettendo il mantenimento dell’aiuto almeno pro-quota fino al raggiungimento del massimale “*de minimis*” disponibile.



Proposta di modifica

1) All'articolo 3 del Regolamento n. 1407/2013, sostituire il settimo paragrafo con il seguente:

“7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, le nuove misure di aiuto beneficiano del presente regolamento nei limiti di detti massimali.”